

---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E LO  
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO  
IN AMBITO AGRICOLO FORESTALE  
(l.r. 39/2000 e s.m.i. "LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA", articolo 40)**

## Sommario

<b>Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione</b> .....	1
<b>Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni,</b> .....	2
<b>Art. 3 - Procedimenti amministrativi</b> .....	4
<b>Art. 5 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti</b> .....	6
<b>Art. 6 Varianti</b> .....	7
<b>Art. 7 Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria</b> .....	8
<b>Art. 8 Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello Stato dei Luoghi</b> .....	8
<b>Art. 9 Deroghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi</b> .....	9
<b>Art. 10 Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei Fuochi.</b> .....	9
<b>Art. 11 Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio</b> .....	10
<b>Art.12 Pubblicazione degli atti ed ulteriori determinazioni previste dal Regolamento Forestale.</b> .....	10
<b>Art. 13 Trasmissione dati ai Carabinieri Forestale</b> .....	10
<b>Art.14 Determinazione del personale dell'Ente addetto ai controlli di Polizia amministrativa in materia di vincolo idrogeologico e del personale abilitato al calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003.</b> .....	11
<b>Art. 15 Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento</b> .....	11
<b>Art. 16 Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.</b> .....	13
<b>Art.17 Ricorsi</b> .....	13
<b>Art. 18 Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale</b> .....	14
<b>Art. 19-Materiale Vegetale di Propagazione (MFP) e Certificato principale d'identità</b> .....	14
<b>Art. 20 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS)</b> .....	16
<b>Art. 21 -Autorizzazione per la produzione e vendita di MFP</b> .....	16
<b>Art. 22 Registro dei soggetti autorizzati e Trasmissioni alla Giunta Regionale</b> .....	17
<b>Art. 23 - Registro di Carico e Scarico ed ulteriori adempimenti inerenti il MFP</b> .....	18
<b>Art. 24. Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire</b> .....	18
<b>Art. 25. Norme Transitorie e Disposizioni Finali</b> .....	19

## **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), e di seguito denominata legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del Regolamento forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana), di seguito denominato Regolamento forestale.
2. Il presente regolamento si applica al territorio dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve (di seguito Unione) e in particolare ai Comuni di Reggello, Pelago, Pontassieve, Londa, San Godenzo e Rufina.
3. L'ufficio competente all'applicazione del presente Regolamento è L'Ufficio Vincolo Idrogeologico in ambito agricolo forestale e catasto delle aree percorse da fuoco (di seguito Ufficio Vincolo Idrogeologico Forestale), costituito ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
4. L'Ufficio di cui al precedente comma è afferente a specifico Servizio (di seguito Servizio Competente), individuato in base alla struttura organizzativa dell'Unione, come risultante dal funzioni gramma vigente dell'Ente. Nel caso di inalterata struttura organizzativa dell'Unione il Servizio Competente è il Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile.
5. Il presente Regolamento è inerente unicamente le competenze attribuite all'Unione ai sensi del l'art. 42 comma 4 della L.R. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni,
6. Il Presente Regolamento Entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

## **Art. 2 - Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni,**

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento forestale e dal presente regolamento, sono presentate all'Ufficio Vincolo Idrogeologico in ambito Agricolo-Forestale dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve con le seguente modalità:
  - a. Invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo pec dell'Amministrazione;
  - b. Tramite il sistema telematico SIGAF di ARTEA presso l'Ufficio Vincolo Idrogeologico Forestale, previo appuntamento con successivo deposito al protocollo dell'Amministrazione;
  - c. Tramite lo sportello SUAP dell'Unione di Comuni nei casi previsti dalla normativa vigente o tramite i comuni nei casi il cui il Regolamento Forestale 48/R o la Legge Regionale Forestale 39/2000 prevede la presentazione presso l'amministrazione comunale.
2. La modulistica necessaria, o modifiche alla modulistica vigente, per la presentazione delle domande non compilate tramite il sistema telematico SIGAF di ARTEA viene approvata con specifico atto del Responsabile del Servizio Competente.
3. I documenti obbligatori da presentare con le domande di autorizzazione e dichiarazione, salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, sono i seguenti:
  - a. In caso di invio telematico da pec di soggetto diverso dal richiedente dovrà essere allegata delega all'invio telematico a firma del richiedente.
  - b. copia di valido documento di identità del richiedente e di tutti i firmatari della domanda;
  - c. Carta topografica/corografica in scala 1: 10.000 o 1: 5.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
  - d. Carta Catastale in scala 1: 2000 o 1: 4.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
  - e. Per le domanda di autorizzazioni presentate ai sensi dell'art. 95 del Regolamento Forestale 48/R è obbligatorio allegare relazione geologica conforme all'art. 75 dello stesso Regolamento.
  - f. Per le autorizzazioni e dichiarazioni generiche 4 foto in cui siano visibili punti di riferimento riscontrabili anche successivamente all'intervento o indicazione dei punti e direzione di presa nella cartografie allegata (nel caso di interventi di inferiori a 1000 mq o che comportino il taglio di meno di 4 piante possono essere presentate solo due foto);
  - g. Per le autorizzazioni in sanatoria presentate ai sensi dell'articolo 85, comma 6 bis copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative, qualora già non in possesso all'Ente;
  - h. Copia originale del contratto di vendita bosco in piedi o copia conforme dello stesso (solo nel caso che il richiedente sia l'acquirente del bosco in piedi) o delega scritta del proprietario nel caso che il richiedente non sia il legittimo possessore dei terreni oggetto di intervento (con allegata copia del documento di identità del proprietario/possessore);
  - i. Per la realizzazione di opere connesse temporanee o permanenti, ed in particolare per le piste di esbosco:

- i. almeno 2 sezioni per ciascuna pista in cui si riporti su piano quotato, altezza della scarpata a monte e larghezza del piano viario prima e dopo la realizzazione dell'intervento nel caso di tracciati di pista superiori a 200 mt (tale allegato può essere ritenuto non obbligatorio a seconda della natura dell'intervento e dello stato dei luoghi dal Responsabile del Procedimento o da suo incaricato);
  - ii. Almeno 4 foto descrittive dello stato dei luoghi con indicazioni dei punti e direzioni di presa su specifica cartografia.
- j. Per i tagli di manutenzione, previsti dagli art. 38-42 del Regolamento Forestale, nel caso che l'intervento comporti il taglio di tutta la vegetazione arborea forestale su una superficie pari o superiore a 1000 mq, si dovrà allegare alla domanda anche specifica relazione che contenga una valutazione visiva dell'albero/i su basi biomeccaniche firmata da professionista abilitato (tale allegato può essere ritenuto non obbligatorio a seconda della natura dell'intervento e dello stato dei luoghi dal Responsabile del Procedimento o da suo incaricato);
- k. Tutti gli allegati o documenti presentati con una domanda in formato cartaceo devono essere forniti dal richiedente anche in formato digitale.
- l. Costituisce documentazione obbligatoria da allegare all'istanze di autorizzazione al taglio e/o di autorizzazione al taglio ed opere connesse, un progetto di taglio nei seguenti casi:
  - A. tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari;
  - B. tagli a raso di cui all'articolo 37 del Regolamento Forestale;
  - C. acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti nei casi previsti dall' articolo 20, comma 4, dall' articolo 25, comma 3, dall'articolo 27 comma 3, dall'articolo 28 comma 2, dall'articolo 30 comma 2 del Regolamento Forestale;
  - D. esecuzione dei tagli di segmentazione e di sgombero nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio, ai sensi dell'articolo 32 comma 9 del Regolamento Forestale;
  - E. esecuzione dei tagli di cui agli articoli 33, 35 e 36 del Regolamento Forestale, nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio.
  - F. Altri casi previsti dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale vigente.
- 4. Presso l'ufficio è possibile, previo appuntamento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, l'inserimento on-line delle domande di autorizzazione o delle dichiarazioni con la procedura informatica ARTEA (SIGAF) della Regione Toscana. Il richiedente a tale fine deve presentarsi con i dati e gli allegati di cui al presente regolamento o previsti dal Regolamento Forestale o dalla Legge Forestale.
- 5. Le domande di autorizzazione e le dichiarazioni ed i relativi allegati devono essere presentate in singola copia più una copia digitale dell'originale prodotta dal richiedente o acquisita dall'ufficio.
- 6. Nel caso di domanda di autorizzazione, la stessa deve essere presentata corredata di marca da bollo di importo pari a quanto fissato per l'imposta di bollo dalla normativa vigente. Identica marca/che da bollo dovrà essere apposta sull'autorizzazione/atto finale del procedimento nei casi prevista dalla legge.
- 7. Nel caso di interventi da eseguirsi nei complessi demaniali di proprietà di questa Amministrazione o gestiti dalla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in quanto appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale della Regione Toscana, soggetti a domanda di autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, gli stessi interventi vengono autorizzati, ai soli fini del vincolo idrogeologico, mediante specifica determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale o del Servizio dell'Ente competente alla gestione dei complessi demaniali dell'Ente. Il Responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale deve trasmettere copia della determinazione dirigenziale suddetta all'Ufficio Vincolo Idrogeologico contenente indicazione della tipologia di interventi e della loro locazione. In tal caso Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i risulta essere il responsabile del Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale.
- 8. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati necessari, o degli allegati indicati come obbligatori dal presente regolamento, o indicati dalla Legge Forestale e dal Regolamento Forestale 48/R come obbligatori, non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. A tal fine il responsabile del procedimento o suo incaricato provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza

di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta se ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento o da Suo incaricato. Qualora la documentazione richiesta, necessaria per l'avvio del procedimento, non venga presentata entro il termine di 30 giorni dalla richiesta o risulti incompleta la domanda viene definitivamente dichiarata non ammissibile.

9. Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o Suo incaricato provvede ad inviare comunicazione di non ammissibilità al richiedente entro i termini indicati al comma precedente secondo le modalità previste dall'art. 10 bis della L. 241/1990.
10. Le domande di dichiarazione, presentate ai sensi degli articoli 38, comma 2, 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale 48/R (Tagli di Manutenzione), relative all'esecuzione di interventi nelle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche, etc, che interessino una lunghezza delle stesse opere superiore a 3 Km, presentate da parte degli Enti gestori delle suddette reti di servizio pubblico, o da soggetti da questi autorizzati, possono essere corredate della seguente documentazione in deroga a quanto previsto al comma 3:
  - a. In caso di invio telematico da pec di soggetto diverso dal richiedente dovrà essere allegata delega all'invio telematico a firma del richiedente.
  - b. copia di valido documento di identità del richiedente e di tutti i firmatari della domanda
  - c. Carta topografica/corografica in scala massima 1: 25.000 con delimitazione dell'area di intervento e/o indicazione delle opere che si intende realizzare;
  - d. Breve nota tecnica descrittiva degli interventi.
11. Eventuali modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente alle domande di autorizzazione e dichiarazione potranno essere stabilite con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Con lo stesso tipo di atto potranno essere stabilite modifiche alla tipologia di documentazione obbligatoria da presentare congiuntamente a qualunque domanda di autorizzazione o dichiarazione disciplinata dal presente regolamento.
12. Le domande di dichiarazione presentate ai sensi dell'articolo 44, comma 8 del Regolamento Forestale 48/R, inerenti l'esecuzione di interventi di taglio previsti nei piani di gestione o piani dei tagli approvati e vigenti sono escluse dalla presentazione degli allegati obbligatori stabiliti dal comma 4. Alle stesse domande devono essere allegati i seguenti documenti:
  - a. In caso di invio telematico da pec di soggetto diverso dal richiedente dovrà essere allegata delega all'invio telematico a firma del richiedente.
  - b. copia di valido documento di identità del richiedente e di tutti i firmatari della domanda;
13. Per le domande di cui al precedente comma il responsabile del procedimento può comunque richiedere eventuale documentazione integrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria. Tali domande di dichiarazione devono essere presentate utilizzando apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale.
14. Per le domande di cui ai precedenti commi 12 e 13 che vengono presentate dal richiedente con procedura telematica del SIGAF - ARTEA, si applica quanto disposto dall'art. 6 comma 1 bis del regolamento forestale 48/R e s.m.i. il richiedente deve presentarsi all'appuntamento prefissato con tutti i documenti da allegare alla domanda di cui al presente regolamento già predisposti e precedentemente compilati.
15. Per le istanze di autorizzazione o dichiarazione in cui sono riportati rilievi eseguiti con tecnologia GPS è necessario consegnare all'ufficio i relativi file in formato .shp, gpx o dxf.

### **Art. 3 - Procedimenti amministrativi**

1. Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i è il Responsabile del Servizio competente (cfr. art. 1), fatti salvi i casi specifici indicati dal presente regolamento, o dipendente dell'Unione di Comuni appositamente nominato dal Responsabile di Servizio con specifico atto di gestione organizzativa ai sensi dell'art. 30 o 28 del Regolamento Sull'ordinamento Dei Servizi E Degli Uffici Dell'amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione di personale dipendente incaricato con specifico atto di gestione organizzativa.
3. Tutti gli atti, ad eccezione degli atti conclusivi del procedimento possono essere sottoscritti dal Responsabile d'ufficio nominato con specifico atto di gestione organizzativa ai sensi dell'art. 28 del

- Regolamento Sull'ordinamento Dei Servizi E Degli Uffici Dell'amministrazione. Il Responsabile d'ufficio può essere nominato anche come Responsabile del Procedimento.
4. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni per le sole autorizzazioni.
  5. Nei casi di cui all'art. 2 comma 8 (domanda incompleta), i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Qualora la documentazione richiesta, necessaria per l'avvio del procedimento, non venga presentata entro il termine di 30 giorni o risulti incompleta la domanda viene definitivamente dichiarata non ammissibile comma previsto dallo stesso articolo 2.
  6. Successivamente all'avvio del procedimento Il responsabile del procedimento, o altro incaricato, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione tecnica degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Se la documentazione presentata è ritenuta esaustiva dal Responsabile del Procedimento e/o dal personale incaricato dall'Istruttoria, i termini previsti per il rilascio delle autorizzazioni o dichiarazioni, decorrono nuovamente dalla data in cui è pervenuta la documentazione integrativa. Nel caso che la documentazione integrativa non pervenga entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del richiedente o la stessa risulti incompleta e non esaustiva, il responsabile del procedimento adotta provvedimento idoneo di conclusione del procedimento amministrativo entro il termine previsto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
  7. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione e di dichiarazione si concludono, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal presente regolamento entro i termini stabiliti dalla Legge Forestale e dal relativo Regolamento Forestale. Nei casi delle domande di autorizzazione, il procedimento si conclude con atto dirigenziale da parte del Responsabile del Servizio Competente da adottarsi entro i seguenti termini:
    - a. 90 giorni dal ricevimento per le domande relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'articolo 44 del Regolamento forestale e dei piani di coltura di cui all'articolo 67 della Legge forestale;
    - b. 45 giorni dal ricevimento per tutte le altre domande di autorizzazione.
  8. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno dei Parchi nazionali o di altre aree protette, siti di importanza comunitaria (pSic), Siti di Importanza Comunitaria istituiti ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia, si applica quanto previsto con il disposto dell'art. 68 della legge forestale, dall'art.13 della L. 394/1991 e dalla L.R. 30/2015 in materia di valutazione di incidenza e/o di impatto ambientale (art. 87 e 88 Valutazione di Incidenza). In tal caso si applica anche quanto previsto dall'art. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o del relativo parere da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione scritta al richiedente della stessa istanza. Per le domanda di autorizzazione o dichiarazione soggette a preventiva valutazione di incidenza di cui alla L.R. 30/2015 e smi deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda la documentazione prevista dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e relativi disposizioni vigenti, ed in particolare, per quanto riguarda la normativa Regionale, la documentazione di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 119/2018 e s.m.i..
  9. Nei casi in cui il regolamento forestale prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato dallo stesso Regolamento Forestale, salvo che entro tale termine, con apposito atto, non sia comunicato un provvedimento di diniego o di sospensione. Entro detto termine possono essere comunicate prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
  10. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatto salvo che entro tale termine venga adottato apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego o la sospensione dei termini istruttori per richieste di integrazioni.

11. I pareri relativi a procedimenti di autorizzazione inoltrati dai Comuni ai sensi dell'art. 42, comma 6 della Legge forestale saranno resi entro 45 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune congiuntamente a copia dell'istanza trasmessa dal comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.
12. Qualora relativamente ad un'istanza debba essere adottato un provvedimento di diniego o di non ammissibilità, lo stesso può essere adottato unicamente dopo aver adempiuto a quanto previsto dall'art. 10 bis della L. 241/1990. Pertanto il Responsabile del Procedimento o Suo incaricato invia comunicazione di diniego al richiedente dell'istanza, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, indicando i motivi di diniego. Dopo 10 giorni dalla notifica di suddetta comunicazione se il destinatario della comunicazione di diniego non presenta osservazioni o le stesse non possono essere accolte il Responsabile del Procedimento adotta provvedimento di diniego definitivo.
13. Il richiedente può in qualunque momento, prima della fine del procedimento amministrativo, richiedere il ritiro dell'istanza presentata, mediante richiesta scritta motivata trasmessa all'ufficio vincolo idrogeologico. In tal caso il responsabile del procedimento adotta idoneo provvedimento a chiusura del procedimento amministrativo.
14. Il richiedente può in qualunque momento, richiedere la sospensione dei termini perentori dell'istruttoria per esigenze motivate che devono essere opportunamente motivate e documentate. In tal caso il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'accoglimento o il rigetto della sospensione dei termini entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta

#### **Art. 4 Ulteriori adempimenti**

1. Qualora venga richiesto nell'atto autorizzativo, i titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori, fatte salve le comunicazioni previste dall'art. 8 commi 2 bis e ter, dall'art. 72 commi 7 bis e 7 ter del Regolamento Forestale
2. Nei casi di cui agli articoli 7, comma 5 e 72, comma 6 del Regolamento forestale il Responsabile del procedimento può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori con specifico atto dirigenziale. Nei casi di cui all'articolo 85, comma 1, della Legge forestale, il Responsabile del procedimento, con le modalità indicate nello stesso articolo, prescrive gli interventi necessari, fissandone i criteri.

#### **Art. 5 Deposito cauzionale, rimboschimenti compensativi e versamento importi dovuti**

1. Qualora la Legge Forestale o il Regolamento forestale prevedano la costituzione di un deposito cauzionale questo dovrà essere costituito, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento forestale, mediante deposito infruttifero da effettuarsi, indicando la causale, con versamento presso il Servizio Tesoreria dell'Ente, oppure a mezzo versamento su c/c postale n°14817548 intestato alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e/o tramite il sistema di PagoPA attivato dall'Amministrazione. E' altresì possibile effettuare il deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. I termini per lo svincolo di tale deposito cauzionale vengono indicati nell'atto autorizzativo o nell'atto che ne ha richiesto la costituzione.
2. Nel caso che il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non effettui il prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento forestale deve essere effettuato, indicando la causale, presso il Servizio Tesoreria dell'Ente oppure a mezzo versamento su c/c postale n°14817548 intestato alla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve e/o tramite il sistema di PagoPA attivato dall'Amministrazione.
3. La costituzione del deposito cauzionale è comunque richiesta nei casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale, tra i quali in particolare:
  - a. taglio a buche o strisce ai sensi del art. 33, comma 4;
  - b. taglio raso di fustaia ai sensi del art. 37, comma 4 ;
  - c. Conversione del bosco e sostituzione di specie art. 17, comma 8;
  - d. Altri casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale per i quali è obbligatoria la costituzione del deposito cauzionale .

- e. Altri casi previsti dal Regolamento Forestale e dalla Legge Forestale per i quali è facoltativa la costituzione del deposito cauzionale ma che viene comunque disposta dal Responsabile del procedimento con specifico atto.
4. Nei casi previsti dal comma 3 l'entità del deposito cauzionale è determinato basandosi sugli importi previsti dal Prezzario Regionale Per Interventi ed Opere Forestali della Regione Toscana vigente. Tali depositi cauzionali, per gli interventi di rimboschimento non possono comunque superare la misura massima di 150 euro ogni 100 mq a garanzia della rinnovazione artificiale/naturale del soprassuolo, e di 90 euro ogni 100 mq a garanzia dell'esecuzione delle cure colturali successive all'impianto. La stessa cauzione non può essere comunque inferiore a 80 euro ogni 100 mq per il rimboschimento e 45 euro ogni 100 mq per le cure colturali.
  5. La cauzione a garanzia degli interventi di rimboschimento viene richiesta anche per gli interventi soggetti a rimboschimento naturale. La cauzione a garanzia delle cure colturali per interventi di rimboschimento viene richiesta per un periodo di validità minimo di 5 anni. Sono fatti salvi gli importi delle cauzioni suddette fissati direttamente dalla Legge Forestale (L.R. 39/2000) e/o dal Regolamento Forestale (Reg. For. 48/R).
  6. Gli atti di autorizzazione relativi agli interventi di cui al presente articolo soggetti a preventiva costituzione di deposito cauzionale potranno essere ritirati solo previa dimostrazione documentale all'ufficio vincolo idrogeologico della costituzione del deposito cauzionale richiesto, quanto meno a garanzia del rimboschimento successivo al taglio.
  7. Gli interventi previsti dai Piani dei tagli o di gestione approvati, per i quali è prevista la costituzione di un deposito cauzionale ai sensi del Regolamento Forestale 48/R, potranno avere inizio solo previa dimostrazione documentale all'ufficio vincolo idrogeologico della costituzione del deposito cauzionale. A tale fine entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R, il Responsabile del Procedimento invia comunicazione scritta al richiedente, indicando l'importo totale della cauzione e le modalità di costituzione dello stesso deposito.
  8. La cauzione per le cure colturali può comunque essere costituita anche successivamente a quella del rimboschimento e il ritiro dell'atto di autorizzazione è comunque condizionato alla costituzione quanto meno della cauzione prevista per il rimboschimento. Così come lo svincolo della cauzione per il rimboschimento è condizionato alla costituzione della cauzione per le cure colturali.
  9. Per il singolo richiedente o azienda che attua gli interventi di cui al comma 3 si applica, su richiesta, nel calcolo delle cauzioni di cui al presente articolo un meccanismo di premialità nel caso di interventi condotti correttamente e verificati positivamente che determinano una riduzione dell'importo della cauzione stessa secondo le disposizioni dei commi seguenti.
  10. Per il singolo richiedente o azienda gli importi a garanzia della rinnovazione artificiale/naturale e delle cure colturali vengono ridotti di una percentuale per ogni precedente intervento di rimboschimento condotto con esito positivo e verificato con documentazione ufficiale o verificato in loco dal personale di questo Ente nei 5 anni precedenti. La riduzione degli importi della cauzione a garanzia del rimboschimento naturale e/o artificiale o delle cure colturali è fissata nei seguenti limiti:
    - a. 10 % per almeno 1 intervento documentato o verificato con esito positivo;
    - b. 30 % per almeno 3 interventi documentati o verificati con esito positivo;
    - c. 50 % successivamente al quarto intervento di rimboschimento documentato o verificato con esito positivo;
  11. Nei casi di cui al precedente non può essere comunque inferiore a 80 euro ogni 100 mq per il rimboschimento e 45 euro ogni 100 mq per le cure colturali.

## **Art. 6 Varianti**

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere disciplinati dal Regolamento forestale, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite previa presentazione di apposita nuova domanda di autorizzazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso grafici in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione del progetto. Le relative domande di autorizzazione dovranno essere presentate secondo le procedure amministrative stabilite dal presente regolamento. Nella richiesta di variante dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali si richiede la stessa.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. L'attuazione di qualunque intervento non previsto dai Piani dei Tagli o Piani di Gestione approvati ed in corso di validità ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Forestale 48/R, o da eseguire, con modalità diverse da quanto previsto dai piani stessi, è soggetta a specifica domanda di autorizzazione (autorizzazione in variante al piano), indipendentemente dalla tipologia di intervento, fatti salvi i casi di deroga o proroga del periodo di taglio previsti dallo stesso articolo del Regolamento Forestale. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata tutta la documentazione prevista dall'art. 44 aggiornata rispetto al piano vigente.

#### **Art. 7 Ulteriori documentazione integrativa ed obbligatoria**

1. Alle domande per opere, lavori e movimenti terre che comportino l'utilizzo di terre o rocce da scavo provenienti da altri siti o riutilizzate in loco dovrà essere allegata dimostrazione documentale che attesti che il materiale di riporto/riutilizzo risulti conforme alla normativa ambientale vigente di cui al D.lgs 152/2006 e norme collegate in materia di terre e rocce di scavo. Per tale fine il richiedente dovrà comunque allegare alla domanda analisi chimiche delle terre conformi alla normativa ambientale vigente che comprovi la compatibilità ambientale delle stesse terre e rocce da scavo.
2. Per le stesse domanda di cui al comma precedente è obbligatorio che tecnico abilitato dimostri con idonea documentazione il rispetto dei requisiti di cui all'art. 76 comma 4 del Regolamento Forestale 48/R .
3. Qualora la documentazione prevista dai precedenti commi non venga allegata alla domanda il procedimento non potrà essere avviato da parte del Responsabile del Procedimento e l'istanza deve essere sospesa. Nei casi sottoposti al rilascio di autorizzazione, disciplinati dall'art. 95 del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento o suo incaricato, può richiedere ad integrazione della documentazione presentata, valutata l'entità degli interventi da eseguire, apposita relazione tecnico agronomica dettagliata, contenente eventualmente anche una relazione geologica semplificata dei terreni, una descrizione degli interventi, dei movimenti terra ed opere che verranno realizzati.
4. Per gli interventi di cui all'articolo 25 comma 2 del Regolamento Forestale, il progetto di taglio deve evidenziare anche i motivi, ricompresi tra quelli indicati nel comma citato, per i quali non è ritenuto opportuno procedere all'avviamento all'alto-fusto.
5. Salvo se diversamente disposto dalle norme previste dal Regolamento Forestale il progetto di taglio deve evidenziare le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento oltre le tecniche d'intervento idonee a garantire il migliore sviluppo del bosco senza comprometterne la stabilità.

#### **Art. 8 Autorizzazione in Sanatoria e Ripristino dello Stato dei Luoghi**

1. L'autorizzazione in sanatoria per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 42 comma 5 L.R. 39/00 e s.m.i., può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento Forestale 48/R, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della LR 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative stabilite da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico.
3. La presentazione della domanda di autorizzazione in sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino o di altri provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del procedimento. L'eventuale diniego all'istanza di autorizzazione in sanatoria fa' decorrere automaticamente, ed interamente, a partire dalla data di protocollo dello stesso atto di diniego, i termini indicati negli eventuali provvedimenti cautelativi emessi dal Responsabile del Procedimento precedentemente alla presentazione della stessa istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo é comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

5. L'autorizzazione in sanatoria viene rilasciata solo nel caso che le opere eseguite od in corso di esecuzione siano conformi alla Legge Forestale e al Regolamento Forestale.
6. Per accedere alla procedura di regolarizzazione, il richiedente dovrà corredare la domanda di autorizzazione in sanatoria con gli elaborati timbrati e sottoscritti da tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.
7. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo autorizzativo ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale della Regione Toscana, la Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa secondo quanto stabilito dall'art. 85 del L.R. 39/2000.
8. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi i lavori di ripristino sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L.689/1981.
9. Alle procedure amministrative inerenti l'imposizione di opere di ripristino di cui al precedente comma 3 si applicano i criteri generali stabiliti dalla L. 241/1990 (comunicazione avvio procedimento, indicazione responsabile procedimento, termini istruttori, ecc..).

#### **Art. 9 Derghe in materia di prevenzione degli incendi boschivi**

1. Per le domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 68 del Regolamento Forestale il richiedente dovrà presentare domanda al Ufficio Vincolo Idrogeologico della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Le domande di autorizzazione di cui al presente articolo sono presentate dal soggetto responsabile dell'esecuzione dell'azione per la quale si richiede l'autorizzazione.
3. Nel caso che il richiedente non sia il legittimo proprietario dei terreni, o il legittimo possessore, il richiedente dovrà allegare alla domanda autorizzazione scritta del proprietario che autorizza il richiedente all'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 68, comma 1 del Regolamento Forestale e delega all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. In tale dichiarazioni dovranno essere evidenti gli estremi catastali dei terreni in cui verranno realizzati gli interventi ed il titolo di possesso degli stessi.
4. Nella domanda di autorizzazione dovranno essere indicati, in modo dettagliato, le modalità con cui verranno eseguiti gli interventi per i quali si richiede l'autorizzazione, nonché la tipologia e quantità di dispositivi antincendio disponibili. Dovranno essere altresì descritti tutti gli interventi ed opere che si metteranno in atto per prevenire la diffusione di incendi boschivi.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.
6. Per le domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'art. 68 e 66 del Regolamento Forestale 48/R in sede di rilascio di autorizzazione può essere stabilita una validità inferiore della stessa autorizzazione a quanto previsto dallo stesso Regolamento Forestale in relazione alla prevenzione del rischio di innesco di incendi. Tale validità può essere prorogata su richiesta motivata. La proroga non può comunque eccedere i termini di validità previsti dal Regolamento Forestale.

#### **Art. 10 Autorizzazione per Aree Attrezzate per L'accensione dei Fuochi.**

1. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 64 del Regolamento Forestale è rilasciata con specifico atto dirigenziale contenente fra l'altro, le prescrizioni costruttive e le precauzioni da adottare per l'accensione dei fuochi al fine di evitare rischi di incendio boschivo ai sensi del comma 3 dello stesso articolo del Regolamento Forestale. L'autorizzazione rilasciata può altresì specificare limitazioni nei periodi e negli orari giornalieri in cui è consentito l'uso dell'area attrezzata.
2. Le prescrizioni imposte nell'atto di autorizzazione di cui al comma precedente devono essere obbligatoriamente esposte sugli appositi cartelli previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del Regolamento forestale.
3. Il Responsabile del Procedimento può con specifico atto dirigenziale per le aree attrezzate già esistenti nelle aree di cui all'articolo 59, comma 1 del Regolamento Forestale, con le modalità previste dal piano pluriennale regionale relativo all'attività antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74 della legge forestale 39/2000 e s.m.i, prescrivere l'eventuale adeguamento delle opere, le

precauzioni da adottare per l'accensione del fuoco e la normativa d'uso da esporre in appositi cartelli.

4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è comunque soggetta ai procedimenti amministrativi stabiliti dal presente regolamento ed in particolare dagli articoli 2 e 3.

#### **Art. 11 Determinazione della superficie massima annuale che può essere sottoposta a taglio**

1. La superficie massima che per l'anno silvano successivo può essere sottoposta a tagli boschivi, di cui all'articolo 43 del regolamento forestale, è determinata entro il 30 giugno di ogni anno con Deliberazione della Giunta, sentito il Responsabile del Servizio Competente e verrà trasmessa ai Comuni dell'Unione di Comuni nonché ai comandi stazione dei Carabinieri Forestale dello Stato, per la pubblicazione.
2. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorità rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione.

#### **Art.12 Pubblicazione degli atti ed ulteriori determinazioni previste dal Regolamento Forestale**

1. Le disposizioni e le specifiche tecniche di cui all'art. 11, commi 3 e 4, e all'art. 66, comma 7 del Regolamento forestale sono approvate con specifico atto dirigenziale e sono pubblicizzate con affissione all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni e dei Comuni facenti parte.
2. Le disposizioni e/o le specifiche tecniche di competenza dell'Unione di Comuni di cui all'articolo 12, comma 2, all'articolo 66, comma 6 e all'articolo 88, commi 3 e 4 del Regolamento Forestale sono approvate con delibera della Giunta e pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
3. Le disposizioni e/o le specifiche tecniche di competenza dell'Unione di Comuni di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 55, comma 2, all'articolo 86 commi 11 e 12 e all'articolo 66, comma 7 del Regolamento Forestale sono approvate con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente e sono pubblicizzate con affissione all'Albo Pretorio dell'Unione di Comuni e dei comuni facenti parte.
4. Nel caso delle determinazioni di cui all'articolo 55, comma 2 lettera a del Regolamento Forestale l'atto dirigenziale, di cui al comma 3, potrà essere emesso solo quando saranno trascorsi 30 giorni dalla avvenuta comunicazione al proprietario interessato.

#### **Art. 13 Trasmissione dati ai Carabinieri Forestale**

1. L'Unione di Comuni, trasmette al Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze, annualmente l'elenco delle autorizzazioni/dichiarazioni valide soggette a controllo a sensi della Convenzione vigente stipulata tra la Regione Toscana ed il Comando Regione CC Forestale "Toscana". Tale elenco viene costituito secondo i criteri concordati con il Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze.
2. Annualmente l'ufficio vincolo idrogeologico comunica al Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze l'elenco complessivo delle autorizzazioni/dichiarazioni valide per interventi di natura forestale (Titolo III dalla sezione II in poi del Regolamento Forestale 48/R), relative all'annualità precedente. Da tale elenco il Gruppo Carabinieri Forestale di Firenze provvede ad estrarre la quota di istanze soggette a controllo di competenza del Carabinieri Forestale di cui alla Convenzione citata e di cui all'art. 4 dell'accordo operativo citato.
3. Copia digitale o cartacea delle autorizzazioni e dichiarazioni soggette a controllo potrà essere trasmessa al Comando Stazione competente qualora tale istanza non sia presente nel sistema informatico ARTEA (SIGAF) o qualora ritenuto necessario da parte dell'ufficio vincolo idrogeologico o da parte del Carabinieri Forestale al fine dell'espletamento dell'attività di vigilanza. Il personale del Corpo Carabinieri Forestale potrà prelevare per le proprie attività istituzionali o per l'esercizio dell'attività di controllo di cui alla convenzione citata, copia di qualunque istanza presentata al ufficio vincolo idrogeologico o di parte di essa, previa richiesta scritta trasmessa anche a mezzo e-mail all'ufficio vincolo idrogeologico e dietro la firma da parte del comandante della stazione richiedente o

di un funzionario del Corpo Carabinieri Forestale o di altro soggetto da questi delegati, di apposita ricevuta al momento del ritiro della copia richiesta.

4. Le domande di autorizzazione o di dichiarazione, per le quali il procedimento amministrativo è terminato con un atto di diniego del Responsabile del procedimento non vengono trasmesse agli organi competenti del Corpo Carabinieri Forestale, così come non vengono trasmesse le autorizzazioni/dichiarazioni relative ad interventi non di natura forestale (Titolo III dalla sezione II in poi del Regolamento Forestale 48/R)), o comunque non estratte per le attività di controllo/vigilanza sopra indicata.

**Art.14 Determinazione del personale dell'Ente addetto ai controlli di Polizia amministrativa in materia di vincolo idrogeologico e del personale abilitato al calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003.**

1. Ferma restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, le funzioni di accertamento di illeciti amministrativi relativi alle norme contenute nella L.R. 39/2000 e successive modificazioni, e al regolamento forestale sono svolte dal personale individuato dal presente articolo.
2. Le funzioni di polizia amministrativa relative a violazioni delle norme contenute nella L.R. 39/00 e s.m.i. così come a violazioni del regolamento forestale, è svolta dagli agenti di vigilanza in forza a questo ente, la cui attività è regolata e coordinata con quella di custodia forestale nel P.A.F.R.
3. Le funzioni di polizia amministrativa di cui sopra sono svolte da personale tecnico o personale in forza all'Ente appositamente nominato con determinazione dirigenziale e/o atto di gestione organizzativa del Responsabile del Servizio Competente.
4. Il calcolo del danno forestale (art. 84 della legge forestale) di cui alla D.G.R. 123 del 17.2.2003 viene effettuato dal personale tecnico di cui al comma 2.
5. I soggetti di cui ai commi precedenti sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti e funzioni loro attribuiti ai sensi dell' articolo 6 comma 4 della Legge Regionale 81 del 28/12/2001. Detti documenti sono approvati mediante delibera di Giunta e vidimati dal Presidente della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

**Art. 15 Criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento**

1. Il presente articolo stabilisce i criteri generali per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni amministrative in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento.
2. Gli scritti difensivi, inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Responsabile del Servizio Competente entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della violazione.
3. Se dagli scritti difensivi presentati dagli interessati e/o dalla documentazione presente agli atti risulta evidente che:
  1. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità, o si è adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura oppure si trova in condizioni di particolare disagio economico puntualmente documentate: si applica una sanzione pari al minimo editale o, se questo non è espresso, ad 1/10 del massimo.
  2. Il trasgressore ha commesso una violazione di non grave entità e non risulta aver commesso precedenti infrazioni della stessa natura si applica una sanzione pari a 2 volte il minimo o, se questo non è espresso, ad 1/3 del massimo se più favorevole per il trasgressore.
  3. Non emergono le attenuanti di cui ai punti precedenti, la violazione sussiste si applica una sanzione pari 3 volte il minimo di legge o se questo non e' espresso a 2/3 del massimo se più favorevole, aumentabile fino a 4 volte il minimo in relazione alla gravità dell'infrazione.
  4. Si tratta di una violazione di grave entità: risulta provato il dolo; si applica una sanzione pari al massimo editale.
  5. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari: si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei

soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.

4. Salvo diversi casi di recidiva previsti dalla legge, nel caso in cui chi abbia commesso una violazione amministrativa accertata con ordinanza ingiunzione divenuta inoppugnabile o con sentenza definitiva:
  1. commetta un'altra violazione della stessa natura nei due anni successivi: l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi del comma 2 è aumentata del 15% fino all'applicazione del massimo editale.
  2. Commetta una terza o ulteriori violazioni della stessa natura nei due anni successivi :l'ammontare della sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti è aumentata del 20% per ogni precedente violazione fino all'applicazione del massimo editale.
5. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri di cui al comma 2, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra il minimo ed il massimo stabilito dalla legge.
6. Gli scritti difensivi o la richiesta di audizione presentati oltre i termini stabiliti dalla L. 689/1981, sono considerati nulli e non vengono valutati ai fini istruttori. In tal caso fa fede la data di spedizione del timbro postale o la data di ricezione da parte dell'Unione di Comuni. Tale documentazione può essere presentata in carta semplice.
7. Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non abbiano presentato alcun scritto difensivo entro i termini stabili L. 689/1981 o non abbiano fatto espressa richiesta di audizione, si applica quanto segue, tenendo in considerazione la documentazione disponibile agli atti e quanto emerso in sede di indagine amministrativa :
  - i. il trasgressore ha commesso una violazione di lieve entità si applica una sanzione pari due volte e mezzo il minimo editale.
  - ii. Non emergono gli elementi attenuanti di cui al p, to precedente si applica una sanzione pari a 3 volte e mezzo il minimo.
  - iii. Si tratta di una violazione di grave entità, risulta provato il dolo, si applica una sanzione pari al massimo editale.
  - iv. Il trasgressore ha commesso la violazione in concorso con più persone in qualità di soci o comproprietari, si applica la sanzione calcolata ai sensi dei punti precedenti gradualmente ridotta del 25% in ragione del numero dei soggetti obbligati, fino all'applicazione del minimo editale per ciascuno dei correi.
8. Nei casi di cui al comma 7 trovano comunque applicazione i criteri stabiliti dal comma 4 per la recidiva.
9. Per esigenze motivate il Responsabile del Procedimento, espletata un'opportuna indagine amministrativa, può stabilire, giudicando secondo equità, un ammontare diverso per le sanzioni amministrative, prescindendo da criteri di cui al comma 7, purché l'ammontare delle sanzioni amministrative irrogate si collochi fra 2 volte il minimo ed il massimo stabilito dalla legge.
10. Sono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione dell'ammontare del danno forestale (art. 84 LR 39/2000 e s.m.i), in fase di emissione dell'ordinanza ingiuntiva di pagamento:
  - i. Il danno commesso viene valutato secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 84, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i.;
  - ii. In sede di emissione di ordinanza ingiuntiva si applica una sanzione dal doppio al sestuplo del danno commesso a seconda della gravità del danno stesso valutata dal Responsabile del Procedimento in base al danno forestale indicato dai verbalizzanti.
11. Resta fermo che i termini dei procedimenti amministrativi inerenti verbali di contestazione di illecito amministrativo, nonché inerenti eventuali scritti difensivi ad essi collegati, per i quali si applica quanto disposto dall'articolo 24 della L. 689/1981, rimangono sospesi fino a diversa comunicazione dell'autorità giudiziaria.
12. Avverso le ordinanze ingiuntive emesse ai sensi della L. 689/81 è ammesso il ricorso in opposizione al Tribunale territorialmente competente entro 30 giorni dalla data della notifica.

**Art. 16 Modalità e criteri per la concessione della rateazione del debito, derivante dall'irrogazione di sanzioni amministrative.**

13. I criteri per la concessione della rateazione dei debiti, derivanti dall'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di pagamento o derivanti dall'avvenuta irrogazione di sanzioni di natura amministrativa sono i seguenti:
  1. Qualora il reddito complessivo annuo sia inferiore a 16.000,00 € le rate mensili dovranno essere inferiori allo 0,5% di tale reddito;
  2. qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 16.000,00 e euro 32.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,5 % e lo 0,8% di tale reddito;
  3. qualora il reddito complessivo annuo risulti compreso tra euro 32.000,00 e euro 52.000,00 , le rate mensili dovranno essere comprese fra lo 0,8% e 1,3% di tale reddito;
  4. qualora il reddito superi euro 52.000,00, le rate mensili dovranno essere comprese fra 1,3 % e 1,8 % di tale reddito;
  5. in ogni caso la rateazione non potrà essere concessa qualora il debito totale iscritto a ruolo sia inferiore a euro 100,00;
  6. se l'importo iscritto a ruolo o il debito del quale si chiede la rateazione è superiore a euro 26.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria o fidejussione bancaria.
14. Se l'importo iscritto a ruolo o il debito è superiore a 15000,00 € il pagamento rateale può essere concesso fino ad un massimo di 36 rate. Se l'importo iscritto a ruolo o il debito è superiore ad € 15.000,00 il pagamento rateale può essere concesso su più anni con un massimo di 12 rate ciascuno, fino ad un massimo di 5 anni.
15. La sussistenza di condizioni economiche disagiate al fine della concessione del beneficio dovrà essere dichiarata dall'interessato nella stessa domanda di rateazione presentata al Servizio Competente-Ufficio Vincolo Idrogeologico, ai sensi di quanto stabilito dell'articolo 1 del D. P. R. 20 ottobre 1998, n. 403 e dell'articolo 46, comma 1 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445.
16. Sulle rate determinate come sopra dovranno essere calcolati gli interessi al tasso legale vigente al momento dell'istanza, secondo corretta regola di matematica finanziaria.
17. L'istanza di concessione della rateazione del debito iscritto a ruolo deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva;
18. L'accoglimento dell'istanza di rateazione verrà stabilito mediante specifico atto dirigenziale dal Responsabile del Servizio Competente-, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di ricezione della medesima;
19. La richiesta di rateazione deve essere presentata dall'interessato, a pena di irricevibilità, al Servizio Competente-Ufficio Vincolo Idrogeologico;
20. Le rate mensili, concesse per il pagamento dilazionato del debito, hanno scadenza a fine mese.
21. In caso di mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo in una unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non onorata.

**Art.17 Ricorsi**

1. I ricorsi, in relazione ai dinieghi o alle prescrizioni impartite con atto dirigenziale sono presentati, a norma delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio dell'atto stesso. In via alternativa è possibile effettuare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio dell'atto stesso.

## **Art. 18 Attestato e Contrassegni di Provenienza Alberi di Natale**

1. Il rilascio dell'attestato di provenienza di cui all'articolo 64 comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i e subordinata alla presentazione da parte del richiedente di domanda di dichiarazione redatta su apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del responsabile del Servizio Competente. La domanda di dichiarazione deve contenere i seguenti elementi:
  1. estremi catastali dei terreni da cui provengono le piante o parti di esse da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
  2. numero complessivo di piante o parti di esse da destinare alla commercializzazione o trasporto come alberi di natale;
  3. dati anagrafici del richiedente.
2. L'attestato di provenienza di cui al comma 1 viene rilasciato entro 20 giorni in conformità al modello indicato nell'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11/10/2004 (o in conformità a successivi modelli approvati con specifico provvedimento del settore competente in materia della Regione Toscana). L'attestato, vidimato e firmato dal Responsabile del Servizio Competente o da suo incaricato, viene rilasciato in triplice copia originale di cui due vengono consegnate al richiedente ed una viene conservata agli atti.
3. I contrassegni di cui all'articolo 64, comma 4 della LR 39/2000 e s.m.i, forniti dalla Giunta Regionale, secondo i modelli di cui all' allegato B del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5905 del 11/10/2004 (o in conformità a successivi modelli approvati con specifico provvedimento del settore competente in materia della Regione Toscana), sono consegnati a mano al richiedente o suo delegato autorizzato, contestualmente al rilascio dell'attestato di cui al comma 1. I contrassegni devono essere apposti su ciascuna pianta, cimale o porzione di esse, appartenenti al lotto per cui è stato rilasciato l'attestato di provenienza, in posizione facilmente visibile.
4. Il responsabile del Servizio Competente può avvalersi, per l'istruttoria e per il rilascio dell'attestato di cui al comma 1, e dei contrassegni di cui al comma precedente di personale dipendente incaricato con specifica determinazione dirigenziale.
5. Il trasporto di abeti o altre conifere, o dei loro cimali, destinati ad alberi di natale per i quali è stato rilasciato attestato di provenienza di cui al comma 1, deve essere accompagnato da una copia originale dell'attestato stesso rilasciato dall' Unione di Comuni e dalla dichiarazione di trasporto redatta secondo la modulistica di cui all'allegato A del Decreto Dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 5890 del 23/10/2001.
6. Il richiedente dovrà sempre conservare una delle due copie dell'attestato di provenienza rilasciato dall' Unione di Comuni.
7. I modelli in base al quale devono essere redatti gli attestati di provenienza ed i contrassegni di cui al presente articolo sono approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Eventuali modifiche di tali modelli dovranno essere approvate con determinazione dirigenziale.

## **Art. 19-Materiale Vegetale di Propagazione (MFP) e Certificato principale d'identità**

8. L'ufficio Vincolo Idrogeologico rilascia, ai sensi del articolo 77, comma 2 della LR 39/2000, ai fini del controllo di provenienza e di identità clonale per il materiale forestale di propagazione (MFP), iscritti nel Libro Regionale dei Boschi da Seme (LRBS) e/o per i cloni iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali, un certificato principale di identità, unicamente per le specie indicate nell'allegato D delle Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Tale certificato viene rilasciato dietro presentazione di richiesta scritta redatta su apposita modulistica approvata con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente-. Il certificato principale di identità verrà compilato sulla base dei modelli di cui all'allegato VIII e all'articolo 6 comma 1 del D. Lgs. 386 del 10/11/2003.
9. La raccolta di MFP nei boschi , arboreti e piante iscritti al LRBS è consentita unicamente al titolare di autorizzazione di cui all'articolo 21 del presente regolamento. Lo stesso soggetto per procedere alla raccolta del MFP dovrà darne preventiva comunicazione scritta, di cui al comma 1, all'Ufficio Vincolo Idrogeologico, indicando anche le date previste per l'inizio e la fine delle operazioni di raccolta

nonché il luogo di destinazione del MFP. Per le modalità di raccolta di semi, frutti o altro materiale di base atto alla produzione di MFP nei siti iscritti al LRBS si applica quanto disposto in ciascun disciplinare di gestione.

10. L' Ufficio Vincolo Idrogeologico del Servizio Competente mediante proprio personale appositamente incaricato con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio, accerta l'effettiva esecuzione della raccolta, ed emette il certificato principale di identità in duplice copia. Una copia è rilasciata a chi ritira il materiale. Il certificato viene rilasciato distintamente per ciascuna partita in modo da garantire l'individuazione e la separazione del materiale. Nel caso che non sia possibile procedere all'emissione contestuale del certificato il personale incaricato dell' Ufficio Vincolo Idrogeologico emette apposita bolletta di accompagnamento contenente i dati significativi relativi alla quantità ed alla provenienza del MFP. Tale bolletta dovrà essere redatta secondo apposito modello approvato con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Entro 15 giorni dall'emissione della bolletta di accompagnamento l' Ufficio Vincolo Idrogeologico provvede all'emissione del certificato di cui al comma 1.
11. Nel caso di raccolta di semi il certificato di cui al comma 1 farà riferimento alla partita di frutti raccolti in bosco e non alle sementi ottenute o alle piante da nate da queste.
12. Il MFP vegetativa appartenente a cloni iscritti al Registro Nazionale dei cloni forestali non può essere rimosso dal luogo o dai locali di produzione e conservazione senza il rilascio del certificato di cui al comma 1.
13. Qualora il MFP derivi da una successiva propagazione vegetativa di materiale di base già certificato attuata dall'Unione di Comuni, quale Ente competente in materia, questi potrà rilasciare un nuovo certificato. Potranno essere, con specifico atto dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente-, autorizzati la successiva propagazione vegetativa di una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionati", "qualificati" e "controllati". In tal caso i MFP dovranno comunque essere mantenuti separati ed identificati come tali. Tale autorizzazione viene rilasciata a seguito di richiesta scritta redatta su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Ad ogni successiva propagazione vegetativa e per ogni lotto prodotto dal frazionamento della partita di origine il fornitore deve rilasciare una successiva dichiarazione di provenienza che attesti la derivazione delle piante dalla partita di semi originaria. Tale dichiarazione dovrà essere redatta su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente.
14. Al fine di superare la temporanea difficoltà di approvvigionamento di materiale forestale di propagazione originario del territorio regionale e nell'attesa di espletare le procedure di individuazione dei Boschi da seme regionali e di revisione di quelli nazionali, qualora l'uso di materiale forestale di propagazione (MFP), proveniente da aree geografiche determinate si renda necessario per tutelare le risorse genetiche vegetali originarie del territorio regionale, gli habitat naturali e seminaturali, la biodiversità, o sia ravvisata e documentata la necessità di utilizzare provenienze con specifiche caratteristiche, la Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, potrà autorizzare, dietro presentazione di specifica richiesta scritta, la raccolta di MFP al di fuori dei boschi da seme iscritti al Libro Regionale dei Boschi da Seme e al registro nazionale dei cloni forestali e rilasciare il relativo certificato principale d'identità nel rispetto delle seguenti norme:
  1. Per autorizzare la raccolta di MFP provenienti da materiali di base non iscritti al LRBS deve essere fatta una valutazione dei materiali di base con i criteri generali previsti per l'iscrizione al LRBS all'art.3 della delibera della Giunta regionale 12 febbraio 2002, n.435;
  2. IL MFP proveniente da materiali di base non iscritti può rientrare esclusivamente nelle categorie "identificati alla fonte". Devono essere rispettati i requisiti minimi, previsti dall' articolo 4 della delibera citata al punto a);
  3. Per il MFP suddetto deve essere specificato in tutti i documenti previsti che deriva da materiale di base non iscritto al LRBS ed ammesso in via transitoria.
15. L'autorizzazione di cui al comma 7 indica le modalità di raccolta fra cui:
  1. Le piante dalle quali viene raccolto il seme devono essere in buone condizioni vegetative, non presentare manifesti attacchi parassitari ed essere ricomprese in limiti d'età idonei;
  2. La raccolta di semi, frutti, strobili o altro MFP deve avvenire nel periodo dell'anno più idoneo ovvero quello di fruttificazione; non deve essere effettuata in annate di fruttificazione molto scarsa;
  3. Per la raccolta dei semi, frutti e strobili non possono essere tagliati rami;
  4. Le attrezzature di raccolta ed in particolare i ramponi devono essere tali da non provocare danni alle piante (per le latifoglie, escluso il castagno, l'uso dei ramponi non è ammesso);

5. La presenza percentuale in peso di frutti o semi di altre specie forestali deve essere trascurabile.
16. Ai procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 6 e 7 si applicano le disposizioni previste dall' art. 3 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e dall' articolo 2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente.
17. I documenti di seguito indicati devono essere redatti su apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente:
  1. Richiesta di autorizzazione alla raccolta, produzione e commercializzazione di MFP
  2. Registro dei soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione di MFP
  3. Comunicazione consistenza del materiale di propagazione al 31 Agosto di ogni anno
  4. Cartellino di accompagnamento
18. Ogni variazione ai documenti sopra elencati, nonché alla modulistica richiamata dal presente articolo, deve essere approvata con apposita determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. La modulistica di cui al comma 10 e la restante modulistica richiamata dal presente articolo, dovrà essere predisposta sulla base delle eventuali indicazioni della Giunta Regionale.
19. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

#### **Art. 20 - Iscrizione al libro regionale dei boschi da seme (LRBS)**

1. La Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve può promuovere, mediante delibera di Giunta, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, ai sensi dell' art. 78, comma 4 della stessa legge.
2. La Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve può promuovere, su proposta del proprietario, o di enti scientifici di ricerca, l'iscrizione di boschi, arboreti e di piante delle specie di cui all'allegato D della Legge Forestale della Toscana 39/00 e successive modifiche al Libro Regionale dei Boschi da Seme, mediante apposita delibera di Giunta.
3. Per l'iscrizione è necessario che i boschi, gli arboreti e le piante forestali rispondano ai requisiti di idoneità stabiliti dalla Giunta Regionale e riportati nell'allegato A della Delibera della Giunta Regionale n. 435 del 12/05/2003 e successive modifiche.
4. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata apposita scheda di segnalazione del materiale di base al Libro Regionale dei Boschi da Seme, secondo la modulistica approvata dalla Giunta Regionale con decreto dirigenziale del Servizio Foreste e Patrimonio Agroforestale della Regione Toscana n. 7783/2003. Deve altresì essere allegato un disciplinare di gestione de boschi da seme per un periodo non inferiore a cinque anni.
5. La Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve trasmette la proposta di costituzione di boschi da seme, al proprietario e alla giunta regionale entro 30 giorni dalla delibera di Giunta che approva la costituzione.
6. Le procedure e l'iter amministrativo necessario per l'iscrizione al libro regionale dei boschi da seme sono stabilite dal D.G.R. n. 435 del 12/05/2003 della Regione Toscana.
7. L'istruttoria tecnica relativamente alla presentazione delle domande di iscrizione al Libro Regionale dei Boschi da Seme è curata dal Servizio Competente della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.

#### **Art. 21 -Autorizzazione per la produzione e vendita di MFP**

1. L' esercizio dell' attività di produzione e vendita di qualsiasi materiale forestale di propagazione (MFP), per scopi forestali, è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 79 della LR 39/2000 e s.m.i, rilasciata dal Responsabile del Servizio Competente mediante apposito atto dirigenziale. L'autorizzazione deve essere acquisita anche da coloro che costituiscono nuovi cloni.

2. I soggetti che intendono ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare domanda scritta mediante l'apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente
3. Ai procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dall' art. 3 commi 1,2, 3,4, 5, 6, 11 e dall' articolo 2.
4. La richiesta di autorizzazione deve obbligatoriamente contenere una relazione tecnico-economica nella quale sono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda, le infrastrutture e attrezzature della stessa, nonché il numero e le qualifiche del personale da destinare alla produzione di MFP. La relazione deve essere completa di planimetria catastale (scala 1:2000 o 1:5000) e topografica (scala 1:10000) in cui vengono evidenziate l'ubicazione e la superficie dei terreni e/o delle strutture destinati a vivaio e/o alla commercializzazione del MFP. A ciascuna azienda possono far capo una o più unità produttive autonome. Per unità produttiva autonoma si intende ogni unità tecnico economica ovvero, l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle strutture, condotti a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicata in una determinata porzione di territorio ed avente una propria autonomia produttiva (con riferimento all'impiego di personale addetto, macchine ed attrezzature, locali).
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere accertata da parte dell' Ufficio Vincolo Idrogeologico l'idoneità tecnica e fitopatologica alla raccolta, alla produzione o alla commercializzazione di MFP degli impianti e delle attrezzature del richiedente, nonché l'adeguata capacità professionale del richiedente stesso. Il requisito di capacità professionale sarà presunto quando:
  1. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa a tempo pieno presso una ditta vivaistico-forestale;
  2. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa a tempo pieno presso un ente pubblico operante nel settore;
  3. i richiedenti abbiano esercitato tale attività lavorativa personalmente ed abitualmente per un triennio continuativo, nei dieci anni antecedenti la presentazione della domanda di cui al comma 2, sia come titolari di aziende che come coadiuvanti familiari o lavoratori agricoli;
  4. Il richiedente sia in possesso di un titolo di studio idoneo quale laurea in scienze agrarie o forestale o equipollenti, diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti, eventuali corsi di formazione riconosciuti.
6. Il requisito di cui al comma precedente per le società di capitali devono essere posseduti dalla persona delegata, per statuto societario alla gestione dell'azienda.
7. L'autorizzazione di cui al comma 1 viene rilasciata, ai sensi dell' articolo 79 comma 2 della Legge Forestale, entro 45 giorni dalla data di iscrizione alla relativa posizione al protocollo, fatti salvi i casi di sospensione previsti dall'articolo 3, comma 4 e 7 e dall'articolo 2, comma 6 .
8. Il titolare dell' autorizzazione di cui al comma 1, deve dare comunicazione scritta, all'Ufficio Vincolo Idrogeologico, entro 60 giorni dal suo avvenimento, di ogni variazione di consistenza dei terreni o delle strutture destinate alla produzione di MFP, ogni variazione della titolarità della ditta, o qualora l'attività di produzione sia dimessa, nonché ogni altra variazione dei dati riportati nell'autorizzazione. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità dell'autorizzazione. Il sub-ingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante all' Ufficio Vincolo Idrogeologico. Entro 45 giorni da tale comunicazione il Responsabile del Procedimento, con specifico atto dirigenziale, si esprime in merito al conferma dell'autorizzazione. La cessazione dell'attività di produzione e commercializzazione di MFP deve essere comunicata all' Ufficio Vincolo Idrogeologico.
9. Presso ogni unità produttiva autonoma deve essere tenuta copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 e delle eventuali comunicazioni inviate e/o ricevute dalla Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.
10. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

## **Art. 22 Registro dei soggetti autorizzati e Trasmissioni alla Giunta Regionale**

1. Presso l'Ufficio Vincolo Idrogeologico è istituito il registro dei soggetti autorizzati alla produzione e vendita di MFP.
2. l'Ufficio Vincolo Idrogeologico della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, entro il 30 Gennaio di ogni anno, trasmette al settore della Giunta Regionale competente in materia, copia del registro di

cui al comma 1 relativamente all'anno precedente, unicamente nel caso che tale registro abbia subito modifiche rispetto a quello precedentemente trasmesso.

3. Comma eliminato

### **Art. 23 - Registro di Carico e Scarico ed ulteriori adempimenti inerenti il MFP**

4. I soggetti autorizzati, secondo le norme previste dall'articolo 21, alla produzione e commercializzazione di MFP devono tenere, presso ogni unità produttiva autonoma dell'azienda un registro di carico e scarico e comunicare entro il 30 settembre di ogni anno la consistenza del MFP esistente nelle proprie unità produttive alla data del 31 Agosto. La comunicazione, redatta su apposita modulistica approvata con apposita determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente-, deve essere inviata entro i termini stabiliti all' Ufficio Vincolo Idrogeologico.
5. Sul registro di carico e scarico devono essere annotati cronologicamente ed analiticamente tutti i movimenti in entrata ed uscita del MFP e del materiale di propagazione vegetativa da esso eventualmente derivato. La compilazione deve essere suddivisa per ogni partita di materiale e per ogni fase di lavorazione.
6. Il registro deve essere conservato per almeno 5 anni successivi a quello di riferimento, vidimato e timbrato da personale appositamente incaricato presso Ufficio Vincolo Idrogeologico della Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve.
7. Fino all'adozione di appositi modelli di registro, approvati con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente, devono essere adottati i modelli di registro stabiliti dalla Legge 269 del 22/5/1973.
8. Durante tutte le fasi di produzione, commercializzazione e trasporto il MFP deve essere mantenuto in partite omogenee, separate ed identificate ai sensi degli articoli 8 e 9 del D. lgs. 386 del 10/11/2003. Il MFP deve essere trasportato munito di etichette o cartellini secondo quanto stabilito dall' articoli 8 del D. lgs. 386 del 10/11/2003 e 79 bis comma 2 della LR 39/2000 e s.m.i. I modelli di cartellini, etichette da apporre al MFP, sono approvati con apposita determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente. Per la compilazione delle etichette o cartellini i parametri di valutazione della qualità dei semi (purezza, percentuale di germinazione o di semi vitali, peso di 1000 semi, numero semi germinati per chilogrammo di prodotto) previsti dall'articolo 8, comma 6 del d.lgs 386/2003 devono essere determinati secondo le norme internazionali ISTA (International Seed Testing Association). Le regioni di provenienza di cui all'articolo 79 bis, comma 4 della LR 39/2000, sono definite con decreto del dirigente della competente struttura regionale in materia.
9. Il responsabile del procedimento può su specifica richiesta scritta, da presentare secondo apposita modulistica approvata con determina dirigenziale del Responsabile del Servizio Competente, autorizzare mediante specifico atto dirigenziale, l'esecuzione delle operazioni di mescolanza dei materiali di moltiplicazione e la successiva propagazione ai sensi di quanto stabilito dall'art. 79 bis, commi 3 e 4 della LR 39/2000 e s.m.i. Ai procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall' art. 3 commi 1,2, 3,4, 5, 6, 11 e dall' articolo 2.
10. Le disposizioni del presente articolo sono comunque soggette all'applicazione delle norme tecniche stabilite dalla delibera della Giunta Regionale n. 725 del 18/7/2005.

### **Art. 24. Opere connesse ed interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire**

1. La realizzazione delle opere connesse di carattere temporaneo previste dal articolo 46 del Regolamento Forestale 48/R, e con le caratteristiche previste dallo stesso articolo, sono soggette a presentazione di specifica domanda di autorizzazione o dichiarazione, a seconda dei casi previsti dal Regolamento Forestale citato, secondo le procedure previste dal presente regolamento.
2. Nella domanda di autorizzazione o di dichiarazione di cui al comma 1 devono essere indicati, sia su cartografia topografica che catastale i tracciati, nonché le relative ampiezze delle opere. Inoltre devono essere dettagliati nella domanda di autorizzazione entità, natura e tipologia degli interventi che verranno eseguiti per la realizzazione delle opere stesse o

comunque le caratteristiche tecniche delle stesse. In particolare per gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità permanente si deve allegare specifica documentazione tecnica che dimostri le caratteristiche delle opere che verranno realizzate, le opere di regimazione idrica previste, e gli altri elementi costruttivi essenziali corredati di eventuali sezioni stato di progetto/stato attuale. Inoltre, per gli stessi interventi è necessario specificare la superficie boscata eventualmente oggetto di estirpazione oltre a dimostrare l'uso esclusivamente agricolo/forestale della stessa viabilità.

3. Nei casi in cui le domande di autorizzazione riguardino interventi di manutenzione straordinaria di opere permanenti, previsti dall'articolo 48, comma 4, lettera b del Regolamento Forestale 48/R, soggette ad autorizzazione-concessione urbanistico edilizia ai sensi della normativa vigente in materia di urbanistica/edilizia si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 dello stesso regolamento. Pertanto, in tali casi, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione, concessione urbanistico edilizia.
4. Nei casi in cui le domande autorizzazione riguardino zone soggette a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa vigente in materia, si applica la procedura prevista dall'articolo 71, comma 5 del Regolamento Forestale 48/R. Pertanto in tali casi la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico deve essere presentata al comune di competenza congiuntamente a quella ai fini dell'autorizzazione paesaggistica nelle casistiche previste dal Regolamento Forestale 48/R e dalla L.R. 39/2000.
5. La domanda presentata direttamente all'Unione di Comuni deve essere inoltrata al comune competente nei casi di aree vincolate ai sensi dell'art. 136 del Dlgs 42/2004

#### **Art. 25. Norme Transitorie e Disposizioni Finali**

1. Nei casi previsti dall'art. 71 comma 5 del Regolamento Forestale e/o dall'art. 42 comma 6 della L.R. 39/2000 per interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e/o a concessione edilizia la domanda di autorizzazione deve essere presentata al comune competente.
2. Il Responsabile del Servizio Competente non potrà in alcun modo svolgere le funzioni di personale di polizia amministrativa di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
3. Le competenze attribuite dal presente regolamento al Responsabile Servizio Attività forestali Forestali e Gestione ambientale possono essere svolte da altro apposito Servizio, in base alla struttura organizzativa dell'unione, individuato con specifico decreto del Presidente.
4. In deroga a quanto disposto dal presente regolamento rimangono di esclusiva responsabilità del Responsabile del Servizio Attività Forestali, o comunque del funzionario/dirigente che svolgeva il ruolo di responsabile del ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 30 Dicembre 2010, compresa l'eventuale adozione di atti previsti dalla normativa vigente, la costituzione in giudizio, l'eventuale rappresentanza in giudizio ove prevista, nonché la responsabilità del procedimento amministrativo nei i seguenti casi:
  - i. Procedimenti amministrativi di cui alla L. 689/1981 relativi a verbali di illecito amministrativo nei quali figuri come verbalizzante il funzionario che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio Competente;
  - ii. Procedimenti amministrativi inerenti domande di autorizzazione o dichiarazioni, pervenute precedentemente alla data indicata al comma 2, nei quali figuri come verbalizzante della relativa istruttoria tecnica il funzionario che svolge il ruolo di Responsabile del Servizio Competente;
  - iii. Ordinanze di Archiviazione emesse precedentemente alla data indicata al comma 2 ai sensi della L. 689/81;
  - iv. Ordinanze di Ingiunzione emesse precedentemente alla data indicata al comma 2 ai sensi della L. 689/81;
  - v. Ordinanze di Ripristino dello Stato dei Luoghi emesse ai sensi dell'art. 85 della L.R. 39/2000 precedentemente alla data indicata al comma 2;
  - vi. Contenziosi e/o ricorsi pendenti di fronte all'autorità giudiziaria competente (Tribunale Civile, TAR, ecc..) relativi ad atti emessi dall'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1 Marzo 2009;
  - vii. Contenziosi, ricorsi, giudizi di opposizione giunti a sentenza non definitiva di fronte all'autorità giudiziaria competente (Tribunale Civile, TAR, ecc..), relativi ad atti emessi dall'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente alla data indicata al

comma 2 o comunque presentati all'autorità giudiziaria precedentemente alla data indicata al comma 2;

- viii. Adozione degli atti previsti dalla L. 689/1981 relativi ai verbali di illecito amministrativo trasmessi all'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente al 1 Gennaio 2009 per i quali non si è completato il relativo iter amministrativo e per i quali non sia stato presentato alcuno scritto difensivo;
- ix. Adozione degli atti previsti dalla L. 689/1981 relativi a scritti difensivi avverso verbali di illecito amministrativo presentati all'ufficio vincolo idrogeologico precedentemente alla data indicata al comma 2 per i quali non si è completato il relativo iter amministrativo;
- x. Accordi di conciliazione extra-giudiziale assunti precedentemente alla data indicata al comma 2.